

COMUNE DI CALDERARA DI RENO
CONVENZIONE PER L'INFRASTRUTTURAZIONE DI AREE INDUSTRIALI NEL COMUNE DI CALDERARA DI RENO – AREA DEL BARGELLINO.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni conseguente effetto di legge, tra

- 1) Il **Comune di Calderara di Reno**, con sede in Piazza Marconi 7 a Calderara di Reno (BO) – CF 00543810378 – P.IVA 00514221209, di seguito riferito come Comune, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.ra Irene Priolo, nata a Bologna il 21 luglio 1974, domiciliata per la carica presso la sede municipale, in esecuzione della deliberazione giunta n. 64 del 30 aprile 2015 e della determinazione n. del
- 2) **LEPIDA S.P.A.**, di seguito denominata LepidaSpA, con sede legale e operativa in 40127 Bologna, Viale Aldo Moro n. 64, C.F. e P.I. 02770891204, in persona del Direttore Generale Prof. Ing. Gianluca Mazzini che sottoscrive il presente atto in forza di procura notarile, notaio Merone rep. 49948 registrata il 09/11/11 n. 12549 e del mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione del 22.01.2015 delibera n. D0115_34;
- 3), con sede in Calderara Di Reno,, Partita IVA e cod. fisc., in persona _____ nato a _____ il _____ (N. .. rilegamenti).

Premesse

- La connettività in banda ultralarga è un indirizzo programmatico della comunità europea, con obiettivi sfidanti per il 2020, in cui il 100% dei cittadini deve essere servibile con almeno 30Mbps e il 50% deve risultare servito con almeno 100Mbps. Diventa quindi un obiettivo dotare le abitazioni dei nostri cittadini e le aziende del nostro territorio di soluzioni infrastrutturali capaci di garantire queste caratteristiche, con la conseguente valorizzazione degli immobili degli insediamenti produttivi e la risposta reale ai fabbisogni attuali e futuri;
- Regione Emilia-Romagna, con la delibera Giunta regionale n. 1907/2010 ha identificato le aree in divario digitale infrastrutturale, come zone ricomprese nel territorio regionale nelle quali la cittadinanza e/o le imprese, come singole o in forme aggregative, evidenzino difficoltà ad avere connettività a banda larga per le proprie azioni o per i propri servizi, secondo il criterio guida discriminante che all'utenza finale sia garantita la possibilità di accedere a servizi analoghi allo stesso costo rilevabile nelle aree meglio servite;
- Regione Emilia-Romagna, con la delibera sopraccitata n. 1907/2010 ha incaricato LepidaSpA di mettere a disposizione di operatori pubblici nazionali o locali, per fini di soluzione del digital divide, infrastrutture passive o servizi di connettività attivi;
- Regione Emilia-Romagna ha adottato la Legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 "Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna" il cui articolo 11 lett. f) prevede che, la Regione, al fine di promuovere l'economia del territorio, anche con il concorso delle proprie società partecipate in-house, garantisca la disponibilità di reti di telecomunicazione e servizi telematici sull'intero territorio regionale alle imprese che operano in zone in *digital divide* rispetto agli obiettivi europei, qualora non ci siano operatori con offerte tecniche/economiche aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato e l'assenza di banda ultralarga comporti assenza di competitività;
- Regione Emilia-Romagna all'articolo 15 "Misure per il superamento del divario digitale negli insediamenti produttivi", della citata al Legge Regionale, fine di realizzare infrastrutture a banda ultralarga nelle zone di insediamento produttivo in divario digitale definisce un modello di partnership pubblico privato, corrispondente a quanto definito nella presente convenzione;
- LepidaSpA è operatore pubblico ai sensi del D.Lgs 259/03, fornisce banda o trasporto ad

operatori che effettuano azioni in aree in Digital Divide o a fallimento di Mercato e si vincola, mediante la propria carta di servizi a fornire connettività a imprese che operano in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei solo qualora non ci siano operatori con offerte tecniche/economiche aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato e l'assenza di banda ultralarga comporti assenza di competitività;

- LepidaSpA è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione n. 21421;
- Le attività produttive mostrano necessità di servizi differenti rispetto alle utenze domestiche e tipicamente questo si sostanzia nella necessità di maggiore banda, maggiore simmetria di accesso, maggiore ridondanza e maggiore affidabilità;
- Le aziende delle zone industriali del territorio comunale, nello specifico dell'area produttiva del Bargellino, hanno richiesto al Comune azioni per avere a disposizione sistemi di comunicazione a banda ultra-larga per poter sviluppare le proprie azioni imprenditoriali;
- il Comune, tramite LepidaSpa, ha verificato che non vi sono in quella area produttiva offerte di mercato disponibili con caratteristiche tecnico/economiche confrontabili con quelle di aree metropolitane meglio servite, ne' sono programmati dagli operatori di telecomunicazioni eventuali investimenti in tal senso in zona;
- il Comune necessita in quell'area di fornire servizi tipici delle città intelligenti, tra i quali quelli di sicurezza ambientale e di controllo del traffico;
- il Comune con un contributo a fondo perduto di 35.000 € e il concorso delle aziende firmatarie della convenzione n° di repertorio 1256 dell'8/6/2015 ha già finanziato la realizzazione della dorsale di fibra ottica utile a tutto il comparto del Bargellino.
- La convenzione citata consente ad altre imprese di aderire al progetto previa sottoscrizione di apposita convenzione nella quale vengono definiti le modalità ed i relativi impegni per la realizzazione della rete distributiva collegata all'infrastruttura principale secondo un modello di finanziamento pubblico privato.
- Considerato necessario al fine di ottimizzare l'organizzazione del lavoro di infrastrutturazione, predisporre annualmente un bando per raccogliere le nuove adesioni entro il 31 Luglio.
- l'amministrazione comunale ha avviato un progetto sulla sicurezza dell'area industriale del Bargellino, tale progetto si dota di telecamere ad alta definizione e quindi l'infrastruttura di fibra già esistente e il suo eventuale ampliamento sono sinergici anche al miglioramento della trasmissione dati del sistema di videosorveglianza;
- Tutto ciò premesso e considerato

Le parti convengono che:

Art. 1 Premesse ed Allegati

1. Le premesse e gli Allegati fanno parte integrante di questo accordo.

Art. 2 Incarico attuativo e mandati

1. Per tutto quanto riguarda l'infrastrutturazione a banda ultra-larga delle aree industriali intermedie dal Comune, il Comune incarica la propria in-house, LepidaSpA, a realizzare l'infrastruttura. Nello specifico Lepida è incaricata a provvedere ai sopralluoghi, alla progettazione, alla realizzazione mediante aziende del mercato, alla direzione lavori, alla supervisione delle opere, al collaudo delle infrastrutture, alla identificazione di operatori locali o nazionali in grado di fornire servizio sulle opere realizzate, a fornire garanzia che le opere trovino comunque una loro utilizzazione e valorizzazione a favore delle imprese del territorio, a verificare l'utilizzo delle fibre ottiche, alla eventuale accensione delle fibre stesse.
2. Le aziende, per la realizzazione della infrastruttura a banda ultralarga oggetto della presente convenzione, riconosceranno al Comune un contributo nei termini più avanti indicati.

Art. 3 Modello

1. Il modello prevede che il Comune metta a disposizione tubazioni di proprietà pubblica, siano esse legate alla pubblica illuminazione o a qualsiasi altro scopo originario che possa includere anche la posa di fibre ottiche. In tali tubazioni vengono posati cavi contenenti fibre ottiche che interconnettono le sedi delle aziende stesse verso i punti di distribuzione tramite la modalità attuativa definita all'articolo 2
2. Le Aziende coinvolte partecipano al finanziamento della infrastrutturazione della rete di accesso ed acquistano il diritto d'uso gratuito per 15 anni della infrastruttura alle condizioni di cui alla presente convenzione.
3. Il Comune concede, con la sottoscrizione di questa Convenzione, a titolo gratuito a Lepida SpA, l'uso esclusivo non vincolato della dorsale per quindici anni a condizione che Lepida SpA mantenga la titolarità della "Autorizzazione generale per reti di comunicazione elettronica su supporto fisico ad onde convogliate e con sistemi ottici a uso privato" (atto n. 5440/FO).
4. Per consentire il monitoraggio del funzionamento della fibra di accesso LepidaSpA è autorizzata dalla singola azienda a porre un apparato presso la propria sede, utilizzando la fibra di accesso, che può anche fungere da punto di trasporto per l'operatore selezionato. LepidaSpA è altresì titolata ad intervenire, senza alcun vincolo, su detta fibra qualora fosse necessario a garantire il rispetto del codice delle comunicazioni elettroniche coerentemente con la propria autorizzazione ministeriale.

Art. 4 Impegni delle parti

1. Il Comune mette a disposizione dei progetti di infrastrutturazione delle aree industriali le tubazioni previste nel modello di cui all'Art 3.
2. Sulla base delle attività necessarie a rendere funzionali i progetti esecutivi delle opere da realizzare, il Comune si impegna ad autorizzare, a titolo gratuito e per quanto di propria competenza, tutte le attività lavorative di nuova realizzazione unitamente a quelle che si renderanno necessarie al fine di intercettare le infrastrutture di cui all'Art.3 comprendendo oneri e tasse comunali a qualsiasi titolo.
3. Limitatamente ai casi in cui le opere vengano realizzate su fondi privati o di proprietà di altri enti, il Comune come soggetto proprietario avente titolo, si impegna a farsi parte diligente per l'espletamento delle procedure di ottenimento di tutti i permessi relativi alle opere da realizzare e farsi carico di tutti gli oneri derivanti ad oggi non previsti e che verranno quantificati eventualmente in caso di variante.
4. LepidaSpA, ai fini di realizzare il modello di infrastrutturazione dell'Art. 3 previsto dalla Legge regionale n.14/2014 effettuerà a titolo gratuito, i sopralluoghi, la progettazione, la direzione lavori, la supervisione e il coordinamento delle opere, la selezione delle aziende appaltatrici secondo i principi e le regole di accesso al mercato tipici delle pubbliche amministrazioni.
5. Il Comune si impegna a fornire tutti i permessi necessari, fornendo la massima semplificazione amministrativa possibile, nel rispetto della normativa vigente.
6. Ognuna delle Aziende firmatarie riconosce al Comune a titolo di contributo il costo per la quota parte di realizzazione della singola infrastrutturazione (rilegamento) relativa alla posa del cavo in fibra ottica, dei lavori di giunzione e terminazione, della predisposizione di armadietti per la distribuzione, dell'eventuale costruzione di nuovi pozzetti di derivazione, degli eventuali scavi necessari per l'attraversamento di strade e per il raggiungimento degli armadietti e per gli oneri obbligatori relativi alla realizzazione, per la fornitura degli apparati.
7. Tale importo non potrà essere inferiore a € 5700, e comunque, quando superiore, sarà definito per ogni singola azienda aderente, in base ai reali costi da sostenere per la

realizzazione della specifica interconnessione. Il Comune introita il corrispettivo dalle aziende a titolo di contributo e si impegna a destinare eventuali rimanenze nel potenziamento e nel miglioramento dell'infrastruttura di banda ultra-larga.

8. Le Aziende dovranno pagare a mezzo bonifico bancario nel termine di 30 giorni, fine mese, data fattura.
9. Lepida emetterà fatture al Comune relative alle realizzazioni effettuate agli importi definiti sulla base di Progetti Definitivi presentati da LepidaSpa al Comune ed approvati con apposita Delibera.
10. Le singole opere deliberate si ritengono completate quando tutti i rilegamenti siano stati completati secondo il Progetto definitivo approvato dal Comune di Calderara. Le eventuali variazioni, non predicibili in fase di progettazione, saranno oggetto di un apposita valutazione che sarà sottoposta per approvazione al Comune di Calderara.
11. Il Comune mette a disposizione l'energia elettrica necessaria agli eventuali apparati di commutazione presenti negli armadietti di distribuzione oppure si fa parte attiva per far sì che siano le imprese che si allacceranno a tali armadietti a mettere a disposizione tale energia elettrica in occasione dei lavori di interconnessione all'armadietto a loro carico; in ogni caso il consumo di energia elettrica complessivo non supererà i 500 KW/anno.
12. LepidaSpA si impegna alla identificazione, nel rispetto dei principi di equità di trattamento, trasparenza, concorrenzialità, efficienza, efficacia ed economicità, di operatori locali o nazionali in grado di fornire servizio sulle opere realizzate con costi non eccedenti quelli riportati nell'Art. 7, a fornire a tali operatori banda o trasporto secondo le loro esigenze, a effettuare direttamente il servizio alle aziende finché non si dovesse trovare un operatore disponibile a farlo a tali condizioni.
13. L'Amministrazione si impegna a rilasciare i permessi di competenza entro 30 gg dalla sottoscrizione della presente convenzione. Lepida SpA si impegna ad avviare i lavori entro un mese dalla disponibilità di tutti i permessi necessari, rilasciati dalle autorità competenti e richiesti a valle della firma di questa convenzione
14. LepidaSpA si impegna a concludere i singoli rilegamenti entro 3 mesi dall'inizio dei lavori che potrà avvenire solo ed esclusivamente stante l'ottenimento di tutti i permessi necessari per poter effettuare la singola opera.

Art. 5 Proprietà

1. A seguito del completamento dei lavori, al Comune di Calderara verranno consegnati gli elaborati di as built al fine di patrimonializzare l'impianto realizzato assieme ad un certificato di buona esecuzione di lavori che riporti anche evidenze del funzionamento di ogni rilegamento realizzato.
2. Tutti gli apparati di commutazione attiva sono e rimangono di proprietà di LepidaSpA che li gestisce ed utilizza per monitorare il corretto funzionamento del sistema.

Art. 6 Manutenzione

1. Il costo della manutenzione ordinaria dell'accesso, definito da LepidaSpa al 3% di quanto riconosciuto per la realizzazione complessiva del rilegamento, è posto in capo alle singole aziende firmatarie che fruisce di quell'accesso, prevedendo che tale costo diventi una componente fissa del canone riconosciuto all'operatore di TLC che effettua il servizio; l'operatore riconoscerà a LepidaSpA tale quota di manutenzione; in caso la fibra di accesso non sia utilizzata non verrà messa sotto manutenzione. La manutenzione straordinaria dell'accesso è un onere dell'azienda che fruisce di tale infrastruttura e verrà concertata nel momento in cui diviene necessaria.
2. Le aziende prendono sin d'ora atto e accettano che il corrispettivo relativo al canone di

manutenzione ordinaria verrà riconosciuto all'operatore di TLC come precisato al punto precedente.

Art. 7 Servizio

1. La connettività è offerta alle aziende per mezzo di un operatore contrattualizzato da ogni singola azienda sulla base di una procedura di identificazione operatori effettuata da LepidaSpA; LepidaSpA provvede direttamente a fornire connettività solo in assenza di un operatore o per una motivata richiesta da parte di un Socio.
2. La manutenzione della fibra ottica è posta in capo a LepidaSpA con un tempo di ripristino di 4 ore nel 50% dei casi, 6 ore nel 80% dei casi e 12 ore nel 100% dei casi, per tutta la vita della infrastruttura.
3. La fibra ottica è accesa da LepidaSpA, mediante la fornitura e configurazione di un apparato di rete, tipicamente uno switch per ogni sede, di cui LepidaSpA rimane proprietaria e mantiene il controllo per verificare la continuità della fibra ottica ma su cui l'operatore può effettuare azioni di monitoraggio ma non di configurazione.
4. L'helpdesk di primo livello è fornito dall'operatore che offre il servizio alla singola azienda, e l'azienda non ha riferimenti diretti di LepidaSpA, sarà l'operatore a contattare LepidaSpA per eventuali problematiche rilevate di competenza di LepidaSpA.
5. L'operatore può installare un proprio apparato di interfaccia tra la rete Lepida e la rete dell'azienda per proprie finalità di erogazione dei servizi offerti esplicitando opportunamente gli eventuali costi aggiuntivi all'azienda.
6. L'operatore può suddividere la banda o il trasporto che acquisisce da LepidaSpA verso più aziende nella stessa area privata, a condizione che la banda di picco per singola azienda sia pari o superiore a quella acquisita, che la banda garantita non sia inferiore a 2Mbps simmetrici e che le caratteristiche vengano rese note a LepidaSpA.
7. L'operatore usa in modo privilegiato propri spazi di indirizzamento; questo è necessario in caso di trasporto ed è favorito in caso di banda se l'operatore mette a disposizione di LepidaSpA uno spazio pari ad almeno una rete /24; in caso siano già stati già utilizzati spazi di LepidaSpA ,questi possono essere lasciati in parallelo per non oltre 60 giorni al fine di consentire la migrazione degli indirizzi verso quelli dell'operatore.
8. La banda garantita non può avere costo alle aziende superiore a 120/240/480/960/1920 €/mese+IVA per 10/30/100/300/1000Mbps simmetrici, pari a +20% del costo banda operato da LepidaSpA verso gli operatori e pari a +40% del costo trasporto, con fornitura da parte degli operatori degli indirizzi IP V4 e V6 necessari senza alcun onere ulteriore.
9. Una azienda con più sedi nella stessa area di intervento può definire una sede principale ove consegnare la connettività Internet e sedi secondarie ove consegnare trasporto intranet a 1Gbps simmetrico.
10. L'operatore di eventuali sedi secondarie è lo stesso della sede principale ed il costo per ogni sede secondaria è non superiore a 48 €/mese+IVA, pari a +20% del costo operato da LepidaSpA.
11. In caso di guasto bloccante del servizio di connettività si ha un tempo di risoluzione di 4 ore nel 95% dei casi e di 6 ore nel 100% dei casi dalla rilevazione o dalla segnalazione all'operatore, a condizione che non vi siano problematiche nella fibra ottica già ricomprese nel punto 3, a condizione che il locale ove è alloggiato il Punto di Accesso alla rete Lepida presso il Comune sia accessibile ed a condizione che non vi siano cause di forza maggiore.

Art. 8 Penali

1. Vista la natura in-house di LepidaSpA, le parti concordano di non assoggettare il presente atto a penali di alcun genere.
2. LepidaSpA si impegna a prevedere penali nei contratti di appalto che stipulerà con gli

operatori economici selezionati per la realizzazione e la manutenzione e a mettere a disposizione dei firmatari tali somme per eventuali manutenzioni straordinarie che si rendessero necessarie nel corso di validità della convenzione. Lepida SpA renderà la cosa all'Amministrazione Comunale con opportuno report.

3. Ai lavori oggetto della presente convenzione si applicano le norme del Codice dei Contratti.

Art. 9 Durata

1. La presente convenzione assume efficacia all'atto della sua sottoscrizione e ha validità sino alla conclusione dei quindici anni di concessione del diritto d'uso delle infrastrutture di cui al precedente articolo 3.

Art. 10 Controversie

1. Per tutte le controversie circa la validità, interpretazione, esecuzione ed adempimento del presente accordo le Parti si obbligano ad esperire preventivamente un tentativo di conciliazione, utilizzando le modalità previste dalla C.C.I.A.A. di Bologna. Nell'ipotesi di fallimento della procedura conciliativa, la competenza relativamente alle controversie insorte tra le parti appartiene in via esclusiva al Tribunale di Bologna, nel rispetto delle norme inderogabili in materia di giurisdizione e competenza.

Il presente contratto verrà registrato a tassa fissa, essendo le prestazioni soggette ad I.V.A., a norma del D.P.R. 131/86. Le spese di registrazione e di bollo sono a carico del Comune.

Letto, confermato e sottoscritto.

Allegato 1

Calderara di Reno, li _____

p. Comune di Calderara di Reno
Il Sindaco
Irene Priolo

p. LEPIDA S.p.A.
il Direttore Generale
Ing. Gianluca Mazzini

p. la Ditta
il legale rappresentante
.....